

Regolamento di disciplina

Premessa

Il Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha finalità educativa, essendo teso a stabilire un clima di proficua collaborazione tra le diverse componenti scolastiche e formativa: il rispetto delle persone e delle regole rappresenta una prioritaria competenza trasversale di cittadinanza che la scuola ha il compito di consolidare nei propri studenti, intesi quali cittadini e lavoratori di domani.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Gradualità e proporzionalità della sanzione .

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 2 – Responsabilità

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni che, correttamente manifestate, non siano lesive dell'altrui dignità e personalità e che non arrechino danno alle persone e/o al patrimonio della scuola o grave disturbo o interruzione del servizio.

In caso di comportamenti scorretti che coinvolgano più persone, ferma restando la responsabilità individuale, si riterrà responsabile il gruppo e ad esso verranno applicate le sanzioni previste.

Le sanzioni sono temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare.

Art. 3 – Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato nel sito dell'Istituto.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 4 – Frequenza, rispetto dei regolamenti e obbligo di informazione.

Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità, rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni; non possono allontanarsi dall'aula/laboratorio senza il permesso dei docenti; durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari non possono abbandonare l'Istituto, se non prelevati da un genitore o da un suo delegato.

Devono osservare le norme contenute nei regolamenti interni deliberati dagli organi collegiali: l'iscrizione e la frequenza comportano, dunque, l'accettazione, da parte di alunni e genitori, dei regolamenti interni, oltre che del Patto educativo di corresponsabilità.

Gli alunni e le loro famiglie hanno il dovere di controllare sistematicamente il Registro elettronico, il sito istituzionale e l'indirizzo di posta e-mail istituzionale.

Art. 5 – Convivenza

Gli alunni sono tenuti ad avere rispetto di tutto il personale, del Dirigente, dei loro compagni e di chiunque venga in contatto con loro per motivi scolastici.

Devono utilizzare un linguaggio ed adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.

Non devono esercitare qualsivoglia forma di violenza, fisica o psichica, atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale.

Devono rispettare le opinioni, la religione, la cultura, le caratteristiche etniche o individuali di tutti i membri della comunità educante e non devono assumere atteggiamenti o tenere comportamenti lesivi dell'altrui personalità, opinioni e convinzioni.

Gli alunni non devono arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni.

Durante la permanenza nell'edificio e nelle sue pertinenze non possono utilizzare il telefono cellulare e lo smartwatch. Altri dispositivi elettronici (ad esempio, pc e tablet) possono essere utilizzati solo se espressamente autorizzati dal docente e previsti dall'attività didattica.

Devono osservare in maniera scrupolosa le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Sono tenuti a declinare le loro generalità al personale della scuola, in caso di richiesta. È, pertanto, comportamento sanzionabile con provvedimento disciplinare la mancata o falsata declinazione delle generalità al personale.

E' vietato l'uso delle credenziali del RE riservate a genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale.

Non è consentita la pubblicazione di scritti, immagini o filmati nei quali sia identificabile l'Istituto (attraverso il nome, gli ambienti, i simboli) o sia riconoscibile il personale scolastico o gli alunni o soggetti che svolgono attività scolastiche (ad esempio, gli educatori).

A tutela del diritto alla riservatezza, durante le attività didattiche, gli alunni non devono fotografare, registrare, filmare studenti, personale scolastico ed esperti/collaboratori esterni senza il previo consenso esplicito dell'interessato/a. Hanno inoltre il dovere di non diffondere dati personali, fotografie, registrazioni, filmati concernenti membri della comunità scolastica senza il previo consenso scritto dell'interessato/a.

Art. 6 – Obblighi scolastici

Gli alunni sono tenuti ad assolvere assiduamente e responsabilmente agli impegni di studio sia in classe che nel lavoro domestico, secondo le indicazioni dei docenti.

Sono tenuti a presentarsi a scuola con il materiale necessario e a tenerlo con cura.

Sono tenuti a sostenere le prove di verifica programmate dai docenti e a rispettare le indicazioni su materiali e strumenti ammessi per lo svolgimento della prova.

Sono, pertanto, comportamenti sanzionabili con provvedimento disciplinare la mancanza del materiale scolastico, in particolare se reiterata o se relativa a più discipline nonché la ripetuta assenza ingiustificata alle verifiche.

Art. 7 – Rispetto dell'ambiente scolastico e della normativa sulla sicurezza

Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.

E' vietato fumare in tutti gli spazi interni dell'istituto e nello spazio esterno compreso nei cancelli che delimitano l'edificio scolastico.

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, gli strumenti ed i sussidi didattici; devono lasciare le aule in ordine e pulite, salvo il normale uso e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; devono collaborare alle operazioni di pulizia, se richiesto e rispettare il verde dei giardini scolastici; devono contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti. Sono pertanto comportamenti sanzionabili con provvedimento disciplinare, a titolo esemplificativo, l'uso di matite, penne e altri strumenti ad inchiostro o abrasivi, colle o adesivi su banchi, sedie, cattedre, muri, attrezzature e simili; l'abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori dedicati.

All'interno della scuola e durante lo svolgimento di iniziative didattiche anche al di fuori dell'edificio, gli alunni devono tenere un comportamento che garantisca la salute e la sicurezza propria e altrui, nel rispetto delle indicazioni specifiche; sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza comunicate, per iscritto o oralmente, dal Dirigente scolastico, dai docenti, dal RSPP e ASPP, dal personale scolastico incaricato e/o facente parte delle squadre antincendio e di primo soccorso; sono inoltre tenuti a conoscere ed osservare le norme per l'evacuazione dell'edificio scolastico e quelle di

protezione personale da tenere in caso di emergenze. Sono pertanto comportamenti sanzionabili con provvedimento disciplinare, a titolo esemplificativo, la modifica della disposizione dei banchi nelle aule, tale da compromettere l'accesso alle vie di fuga o il distanziamento fisico; l'asportazione o l'alterazione delle mappe per l'evacuazione; il danneggiamento parziale o totale di cartelli, strumenti e attrezzi utilizzati per garantire la sicurezza della comunità; l'uso di oggetti che danneggino persone o cose, indipendentemente dall'entità del danno.

Art. 8 – Bullismo e cyberbullismo

L'IC "San Giuseppe Calasanzio" si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi comportamento che possa qualificarsi come atto di bullismo o di cyberbullismo. A tal fine organizza iniziative di sensibilizzazione; promuove la formazione dei docenti; favorisce l'acquisizione di competenze digitali per un uso positivo, critico e consapevole delle tecnologie, sia da parte degli alunni che degli adulti coinvolti nel processo educativo; promuove azioni atte a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare l'uso scorretto degli strumenti digitali.

La pratica del bullismo consiste in ripetute azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Tali azioni possono consistere in molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, minacce, finalizzate all'isolamento fisico e sociale della vittima.

La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (art. 1, c. 2).

Sono vietate e sanzionate tutte le forme di bullismo e di cyberbullismo, di cui alla L. 71/2017 e alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, attuate in ambiente scolastico durante le ore di lezione, di attività didattiche curricolari ed extracurricolari o durante l'intervallo.

Vengono considerate condotte deploratevoli e, come tali, sanzionabili anche i comportamenti dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il proprio assenso e silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento violento.

CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 9 - Tipologie di sanzioni

La violazione dei doveri dà luogo, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:

- sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni/comunità scolastica (rimprovero verbale; nota disciplinare; ammonizione scritta; cd. sospensione, fino a due giorni, con obbligo di frequenza)
- sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni entro i quindici giorni (cd. sospensione)
- sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni (cd. sospensione).

Le sanzioni che comportano **allontanamento dalle lezioni entro i quindici giorni** sono adottate dal Consiglio di classe.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni per periodi non superiori ai quindici giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe

delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare dette attività.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Dette attività si svolgono presso le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il Consiglio di classe può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Le sanzioni che comportano l'**allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni/comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni il rapporto con gli alunni sanzionati è mantenuto anche

attraverso il Registro elettronico che, in vista del rientro, la famiglia è tenuta a consultare per conoscere le attività svolte ed i compiti assegnati.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - Ambito di applicazione

Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività sportive o culturali legate alla scuola.

Sono altresì sanzionabili le mancanze commesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.

Art. 10 bis - Partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi di istruzione

Ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, potranno essere esclusi dalla partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi di istruzione gli alunni che:

- adottano comportamenti giudicati pericolosi in quanto lesivi dell'integrità o della sicurezza propria ed altrui
- sono stati sospesi dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza
- hanno conseguito, nella valutazione intermedia, un voto di condotta insufficiente.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI

Art. 11 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

Rimprovero verbale: il docente ammonisce verbalmente l'alunno e, se lo ritiene opportuno, lo segnala sul Registro elettronico (RE)

Nota disciplinare: il docente ammonisce l'alunno e annota sul RE il comportamento sanzionato, dandone così comunicazione alla famiglia

Ammonizione scritta del Dirigente scolastico: il Dirigente scolastico, su segnalazione del Coordinatore, invia via mail alla famiglia l'ammonizione scritta, che viene inserita nel fascicolo personale dell'alunno, a cura del Coordinatore di classe che provvede altresì ad annotare sul RE l'irrogazione della sanzione, nella sezione riservata.

Sospensione fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni: il Coordinatore di classe, riscontrati i comportamenti che comportano l'irrogazione della sanzione in esame, chiede al Dirigente scolastico o al primo/secondo collaboratore la convocazione del Consiglio di classe in forma allargata, comprendente i rappresentanti dei genitori. La circolare viene pubblicata ed inviata alla famiglia e ai rappresentanti di classe tramite posta elettronica all'indirizzo mail o P.E.C. comunicato. Durante la seduta, l'alunno è invitato a esporre le proprie ragioni. Il Consiglio di classe, se lo ritiene necessario, può ascoltare il personale scolastico esterno al Consiglio medesimo che abbia assistito all'episodio contestato. La votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sospensione oltre i 15 giorni: il Coordinatore di classe, riscontrati i comportamenti che comportano l'irrogazione della sanzione in esame, chiede al Dirigente scolastico o al primo/secondo collaboratore la convocazione del Consiglio di classe in forma allargata che, a sua volta, formulerà la proposta di sanzione all'organo competente per la decisione (Consiglio di Istituto). Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Dirigente scolastico; la convocazione è notificata alla famiglia dell'alunno tramite posta elettronica all'indirizzo mail o P.E.C. comunicato. Durante la seduta, l'alunno è invitato a esporre le proprie ragioni. La votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito; in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Art. 12 – Procedura per l'impugnazione

Contro la sanzione è ammesso il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno che dovrà deliberare entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto, deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione e deve essere depositato in busta chiusa presso l'Ufficio didattica che rilascerà il protocollo di ricevuta.

Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola sono prorogati al primo giorno utile di apertura dell'Ufficio.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 13 – Composizione e convocazione

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico ed opera sulla base dell'art. 5 del DPR 235/2007.

E' composto:

- dal Dirigente scolastico
- da due docenti indicati dal Collegio dei docenti
- da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto

L'Organo di garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, resta in carica un triennio. Per ciascuna componente è nominato un sostituto che interviene alle sedute dell'Organo in caso di incompatibilità del membro effettivo. I casi di incompatibilità sono la parentela tra membro effettivo e alunno sanzionato e l'appartenenza del membro effettivo all'organo che ha irrogato la sanzione.

Decadono dalla carica i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche: in tal caso si procede a nuova designazione e nomina.

L'Organo di garanzia interno è convocato dal Presidente, per iscritto e in via telematica, di norma almeno quattro giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

In preparazione dei lavori della seduta, il Presidente dell'Organo deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività. Della seduta viene redatto verbale a cura del segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto è palese e non è consentito astenersi; nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

I lavori dell'Organo sono coperti da segreto d'ufficio.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 14 – Quadro sinottico delle infrazioni e relative sanzioni

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione
Occasionali e lievi mancanze ai doveri degli studenti	Docente	Richiamo verbale
Reiterate e lievi mancanze ai doveri degli studenti	Docente	Nota disciplinare
Reiterate e gravi mancanze ai doveri degli studenti (dopo tre note)	Dirigente	Ammonizione scritta

Reiterato ritardo nel rientro dopo l'intervallo (dopo il terzo) Ingresso in ritardo alla settima ora	Dirigente	Ammonizione scritta
Reiterato ritardo in ingresso (dopo il quinto)	Consiglio di classe	Sospensione 1 giorno
Intemperanza e/o offese verbali verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Sospensione fino a 3 giorni
Fraasi ingiuriose verso i componenti della comunità scolastica o verso l'Istituzione scolastica scritte e/o divulgate tramite internet e/o social network	Consiglio di classe	Sospensione fino a 5 giorni
Disturbo continuo e reiterato del regolare svolgimento delle lezioni	Docente Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare Ammonizione scritta (dopo due note disciplinari) Dalla terza nota disciplinare, sospensione fino a 3 giorni
Fumo in tutti gli ambienti di pertinenza della scuola	Docente incaricato della sorveglianza/ Dirigente Consiglio di classe	Ammenda pecuniaria e ammonizione scritta in caso di reiterazione, ammenda pecuniaria e sospensione fino a 3 giorni
Uso del cellulare e dello smartwatch. Uso di altri dispositivi (pc e tablet) non autorizzato	Docente Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare e ritiro del dispositivo Ammonizione scritta e ritiro del dispositivo (dopo due note) Dalla terza nota, sospensione fino a 3 giorni e ritiro del dispositivo
Uso del cellulare o di apparecchi elettronici per riprendere e/o registrare componenti della scuola durante le attività didattiche in ambito	Consiglio di classe	Sospensione fino a 5 giorni

scolastico		
Pubblicazione di registrazioni audio e/o video in ambito scolastico lesive della dignità personale e dell'immagine dell'Istituto	Consiglio di classe	Sospensione da 6 a 10 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria
Utilizzo dei dispositivi dei laboratori e delle aule senza autorizzazione del docente	Docente Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare Ammonizione scritta (dopo due note) Nei casi di particolare gravità o dalla terza nota, sospensione fino a 5 giorni
Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni o le attività pomeridiane Spostamento tra piani, durante le lezioni, le attività pomeridiane e gli intervalli	Docente Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare Ammonizione scritta (dopo due note) Nei casi di particolare gravità o dalla terza nota, sospensione fino a 5 giorni
Abbandono dell'edificio scolastico o del gruppo durante uscita didattica/viaggio d'istruzione senza autorizzazione	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 7 giorni
Utilizzo di supporti digitali/cartacei durante lo svolgimento delle prove di verifica	Docente/Dirigente Consiglio di classe	Assegnazione alla prova della valutazione minima e ammonizione scritta (dopo due note) In caso di reiterazione, sospensione fino a 3 giorni
Uso di abbigliamento non consono al contesto scolastico	Docente Dirigente	Nota disciplinare Ammonizione scritta (dopo tre note)
Introduzione e/o consumo all'interno dell'edificio scolastico di bevande energetiche	Docente Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare Ammonizione scritta (dopo due note) In caso di reiterazione, sospensione fino a 3 giorni

Falsificazione firme Comunicazione false generalità al personale scolastico Utilizzo delle credenziali del RE riservate ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 5 giorni
Danneggiamenti volontario di oggetti di proprietà della scuola o di terzi	Docente Dirigente	Nota disciplinare Ammonizione scritta (dopo due note) In ogni caso, risarcimento danno
Furto di oggetti scolastici e non	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 7 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria. Risarcimento danno
Atti di bullismo/cyber bullismo di lieve/media entità	Dirigente scolastico Consiglio di classe	Ammonizione scritta (primo episodio) In caso di recidiva, sospensione da 3 a 10 giorni
Gravi atti di bullismo/cyber bullismo	Consiglio di classe Consiglio di Istituto	Sospensione da 5 a 15 giorni In caso di recidiva, sospensione da 16 a 30 giorni
Violenze morali gravi compresi gli insulti e le offese verbali	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 10 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria
Violenze fisiche senza gravi conseguenze Violenze fisiche con gravi conseguenze e violenza sessuale	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	Sospensione da 3 a 15 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria Sospensione da 30 giorni a fine dell'anno e denuncia all'autorità giudiziaria

Uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe	Sospensione da 3 a 15 giorni e denuncia all'autorità giudiziaria
Spaccio sostanze stupefacenti	Consiglio d'Istituto	Sospensione da 30 giorni a fine dell'anno scolastico e denuncia all'autorità giudiziaria
Molestie sessuali verbali	Consiglio di classe	Sospensione da 5 a 15 giorni e denuncia all'autorità giudiziaria
Molestie sessuali fisiche	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto	Sospensione da 10 a 30 giorni e denuncia all'autorità giudiziaria
Atti di violenza organizzata e reati gravi (es: bullismo di gruppo, violenza psicologica di gruppo, ecc.)	Consiglio d'Istituto	Sospensione da 30 giorni a fine dell'anno scolastico e denuncia all'autorità giudiziaria
Atti teppistici e vandalici	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto	Sospensione da 1 a 25 giorni. Risarcimento dei danni e denuncia all'autorità giudiziaria
Violazioni delle norme di sicurezza	Consiglio di classe	Sospensione da 5 a 15 giorni
Introduzione e/o consumo all'interno dell'edificio scolastico di bevande alcoliche	Consiglio di classe	Sospensione fino a 15 giorni
Introduzione all'interno dell'edificio scolastico di armi proprie o improprie	Consiglio d'Istituto	Sospensione fino a 25 giorni e denuncia all'autorità giudiziaria

Art. 15 – Entrata in vigore - Modifiche - Norma di chiusura

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. Può essere modificato dal Consiglio d'Istituto, su proposta della maggioranza dei suoi membri. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.